

CIRCOLARE n. 103 del 7 luglio 2020

Prot. n. 730 GRG/bf

OGGETTO: Consegna a domicilio di cocktail alcolici: Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 222999/RU

Su sollecitazione della Federazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che la consegna a domicilio di bevande alcoliche anche non imbottigliate (cocktails) svolta da un pubblico esercizio non richiede alcun titolo autorizzatorio fiscale aggiuntivo rispetto alla licenza fiscale già rilasciata

Con Circolare esplicativa n. 222999/RU (allegato) diramata nella giornata di ieri, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che gli esercizi già in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 29, comma 2, del Testo Unico Accise di cui al D.Lgs n. 504/1995, al fine dello svolgimento del servizio c.d. "cocktail delivery" non hanno la necessità di effettuare ulteriori adempimenti nei confronti della stessa Agenzia.

La Federazione, nel pieno dell'emergenza Covid-19 – durante la quale la libertà d'impresa dei pubblici esercizi è stata, come noto, limitata, per lungo tempo, alla sola possibilità di fornire il servizio di consegna a domicilio – aveva inviato apposito quesito scritto all'Agenzia sul tema in oggetto, atteso che, stando ad alcune segnalazioni e da documenti informativi diffusi sul *web*, alcune sedi locali della stessa avevano sostenuto che un pubblico esercizio interessato a fornire il servizio di consegna a domicilio di bevande alcoliche "non imbottigliate" avrebbe dovuto eseguire una serie di adempimenti aggiuntivi, tra cui dotarsi della licenza di opificio o quello di applicare la disciplina di cui all'art. 30 del TUA.

Nella richiesta di chiarimento, la Federazione aveva fin da subito sostenuto che essendo i pubblici esercizi già sottoposti all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 29, comma 2 del TUA (cfr. circolari FIPE nn. 68 e 88 del 2019), per fornire il servizio sopra descritto non avrebbero dovuto effettuare ulteriori adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e de Monopoli.

Con la Circolare in oggetto, l'Agenzia conferma integralmente l'orientamento della Federazione, asserendo che con la consegna di bevande alcoliche a domicilio l'esercente "continua ad esercitare la medesima attività seppure in una forma distributiva ulteriore, accessoria rispetto a quella di ordinario svolgimento" e che pertanto, sotto il profilo fiscale, "il ricorso a tale iniziativa non dà luogo al sorgere di nuovi obblighi di denuncia di esercizio all'Ufficio delle dogane [...] né a specifici vincoli di circolazione delle bevande premiscelate trasportate".





Tutto ciò considerato, si invitano le Associazioni in indirizzo a dare massima diffusione ai chiarimenti contenuti nell'atto di indirizzo in commento.

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi

Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 88/2019 Circolare Fipe n. 68/2019 Circolare Fipe n. 61/2017		Denuncia fiscale; bevande alcoliche; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Delivery; Covid-19.